Argomento	**CASSA INTEGRAZIONE E MOBILITÀ IN DEROGA CON CRITERI RISTRETTI**
Raccolta	Ammortizzatori sociali
Fonti	**Decreto interministeriale lavoro-finanze**
Focus	*Esclusi professionisti; esclusi i casi di cessazione dell'attività; durata 11 mesi; anzianità di servizio otto mesi.*

I NUOVI CRITERI DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER IL 2014

In sintesi riepiloghiamo le condizioni previste.

Possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga esclusivamente le imprese di cui all'articolo 2082 C.C.

In altre parole il trattamento **è ammesso solo per i soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori.**

Ne rimangono **esclusi quindi i professionisti che non esercitano l'attività in forma di società di persone o di capitali.**

Il trattamento di cassa integrazione può essere richiesto per:

- eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o a i lavoratori;
- situazioni aziendali derivanti da temporanee situazioni di mercato;
- crisi aziendali;
- ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.

Non può essere richiesto l'intervento per cessazione dell'attività o di parte di essa.

Il trattamento è riconosciuto a operai, impiegati, quadri, apprendisti e lavoratori somministrati, con **un'anzianità, per il 2014, di almeno 8 mesi**.

La durata del trattamento di integrazione salariale in deroga per il 2014 è fissata in

- **8 mesi per il 2014;**
- **5 mesi per il 2015.**

La domanda deve essere presentata **in forma telematica all'Inps o alla Regione entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o dall'inizio della riduzione di orario**.

Per poter beneficiare del trattamento devono essere stati utilizzati tutti gli strumenti flessibilità e devono essere state fruite le ferie residue.

MOBILITÀ IN DEROGA

Fino al 31 dicembre 2016 possono fruirne esclusivamente i disoccupati privi di altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro.

RIPRODUZIONE VIETATA